

2% FI WEALTH PROTECTION
Obbligazioni 2024 - 2027
di FI Emissions GmbH
ISIN DE000A3824U5 / WKN A3824U

§ 1

VALUTA, TAGLIO, SOTTOSCRIZIONE MINIMA, FORMA, DEFINIZIONI

- (1) **Valuta, taglio, sottoscrizione minima.** La presente obbligazione è emessa da FI Emissions GmbH (l'"emittente") in euro (EUR) (la "**valuta prestabilita**") per un importo nominale complessivo fino a **EUR 8.000.000** (otto milioni di euro) nel taglio da **EUR 1.000** (mille euro) (il "**taglio prestabilito**"). La **sottoscrizione minima** per l'obbligazione è di **EUR 1.000** (mille euro) (la "**sottoscrizione minima prestabilita**").
- (2) **Forma.** L'obbligazione è al portatore.
- (3) **Certificato globale permanente.** Le Notes sono cartolarizzate da una nota globale (la "Nota Globale") con cedole di interesse. La Nota Globale sarà (i) firmata a mano da firme legalmente valide dell'Emittente in forma autorizzata o (ii) firmata a mano o in facsimile da Clearstream Banking Aktiengesellschaft quale rappresentante legalmente autorizzato dell'Emittente. Non saranno emessi certificati in forma effettiva a riprova delle singole Obbligazioni e delle Note di Interesse ed è escluso il diritto degli Obbligazionisti di richiedere l'emissione e la consegna di certificati individuali.
- (4) **Deposito centrale di titoli.** La Nota Globale sarà tenuta in custodia da o per conto del Clearing System fino a quando tutti gli obblighi dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni non saranno stati adempiuti. "Sistema di compensazione" indica Clearstream Banking AG, Francoforte, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germania, e qualsiasi sistema che gli succeda in questa veste.
- (5) **Creditori di obbligazioni. "Creditore"** indica un titolare di interessi di comproprietà o di altri diritti comparabili nel certificato globale che possono essere trasferiti a un nuovo creditore in conformità alle disposizioni del Sistema di compensazione.
- (6) **Numero internazionale di identificazione dei titoli ("ISIN"):** L'obbligazione ha l'ISIN **DE000A3824U5** e il numero di identificazione dei titoli **WKN A3824U**.

§ 2

STATO

- (1) **Stato.** Le obbligazioni costituiscono passività dirette, immediate, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'emittente nei confronti degli obbligazionisti. Hanno un rango pari tra loro e rispetto a tutte le passività dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite attuali e future dell'emittente, a meno che a queste passività non venga data priorità da disposizioni di legge obbligatorie.
- (2) **Nessuna compensazione/ netting,** nessuna garanzia collaterale e nessun miglioramento di rango
 - (a) Le obbligazioni non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che potrebbero compromettere la loro capacità di assorbimento delle perdite in sede di regolamento.
- (3) **Costituzione di garanzie.** Le obbligazioni non sono garantite o soggette a una garanzia o ad altri accordi che conferiscano ai crediti derivanti dalle obbligazioni un rango superiore.
- (4) **Modifiche successive del rango e della durata, nonché dei periodi di estinzione.** Successivamente, il rango delle obbligazioni non potrà essere modificato e la durata delle stesse e l'eventuale periodo di estinzione applicabile non potrà essere ridotto.

§ 3
INTERESSI, PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

- (1) **Tasso di interesse e date di pagamento degli interessi.** Le obbligazioni sono fruttifere di interessi sulla base del loro importo nominale aggregato in circolazione, dal 30 giugno 2024 (la "**data di inizio degli interessi**") (inclusa) alla data di scadenza (come definita al § 5 (1)) (esclusa) al **2% annuo**.
 - (a) Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata il 30 giugno di ogni anno ("**data di pagamento degli interessi**"), a partire dal 30 giugno 2025 fino al 31 marzo 2027. Le date di pagamento degli interessi sono soggette a adeguamento in conformità alle disposizioni contenute nel § 4 (3).
 - (b) "**Periodo di interessi**" indica il periodo che va dalla data di inizio della remunerazione (inclusa) alla data di pagamento degli interessi (esclusa) o da ciascuna data di pagamento degli interessi (inclusa) alla successiva data di pagamento degli interessi (esclusa).
- (2) **Interessi di mora.** La durata degli interessi delle obbligazioni termina alla fine del giorno di calendario precedente il giorno di calendario in cui le obbligazioni scadono per il rimborso. Se l'emittente non rimborsa le obbligazioni alla scadenza, l'importo nominale aggregato in circolazione delle obbligazioni continuerà a produrre interessi al tasso di interesse applicabile dal giorno di calendario della scadenza (incluso) fino al giorno di calendario dell'effettivo riscatto delle obbligazioni (escluso). Gli altri diritti dei creditori rimangono inalterati.
- (3) **Calcolo dell'importo degli interessi.** Il calcolo degli interessi per un periodo inferiore a un anno (periodo di calcolo degli interessi) si basa sul numero effettivo di giorni del periodo di calcolo degli interessi, diviso per il numero effettivo di giorni del rispettivo periodo di calcolo degli interessi. Il calcolo si basa sulla modalità actual/actual (in conformità con l'ICMA).
- (4) **Partecipazione agli utili.** L'obbligazionista riceve una partecipazione agli utili basata sulla performance media annua in percentuale dei tre indici seguenti: S&P 500, MSCI World ed Euro Stoxx 50 (di seguito "indici di riferimento").
- (5) **Calcolo della partecipazione agli utili.** La partecipazione agli utili ammonta al **60%** della performance media annua degli indici di riferimento, come definiti di seguito.
- (6) **Performance media annua.** La performance media annua in percentuale degli indici di riferimento è calcolata come segue:
 - (a) La performance in percentuale di ciascun indice viene calcolata individualmente per il rispettivo anno, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo calcolo viene effettuato per il periodo di osservazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'ultimo calcolo viene effettuato per il periodo di osservazione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
 - (b) La performance media in percentuale dei tre indici di riferimento viene calcolata individualmente per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
 - (c) Di questa media calcolata, espressa in percentuale, il **60%** viene distribuito agli obbligazionisti il 31 marzo dell'anno successivo.
 - (d) Questa distribuzione è espressa in percentuale e commercialmente arrotondata a due decimali.
- (7) **Pagamento della partecipazione agli utili.** La partecipazione agli utili viene versata all'obbligazionista una volta all'anno, il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il calcolo. Il primo pagamento degli utili sarà effettuato il **30 giugno 2025**, a condizione che l'indice di riferimento calcolato per il **2024** sia positivo. L'ultimo pagamento degli utili sarà effettuato il **31 marzo 2027**, a condizione che l'indice di riferimento calcolato per il **2026** sia positivo.
- (8) **Esclusione di responsabilità.** La partecipazione agli utili viene corrisposta esclusivamente in base all'andamento degli indici di riferimento. Non viene fornita alcuna garanzia per l'andamento futuro degli indici di riferimento o per l'ammontare della partecipazione agli utili.

- (9) **Esclusione in caso di performance negativa.** Se la performance media degli indici di riferimento è negativa, l'obbligazionista non riceve alcuna partecipazione agli utili, ma solo il tasso di interesse fisso del **2% annuo**.

§ 4 PAGAMENTI

- (1) **Pagamento del capitale.** Il pagamento del capitale delle obbligazioni sarà effettuato al Sistema di compensazione o al suo ordine per l'accredito sui conti dei rispettivi titolari dei conti del sistema di compensazione in conformità al paragrafo (2) di seguito.
- (2) **Pagamento degli interessi.** Il pagamento del capitale delle obbligazioni sarà effettuato al sistema di compensazione o al suo ordine per l'accredito sui conti dei rispettivi titolari dei conti del sistema di compensazione in conformità al paragrafo (2) di seguito.
- (3) **Metodo di pagamento.** Fatte salve le norme fiscali e le altre disposizioni di legge applicabili, i pagamenti da eseguire per le obbligazioni sono effettuati nella valuta prestabilita.
- (4) **Convenzione del giorno lavorativo.** Se la data di scadenza per il pagamento del capitale o degli interessi relativi a un'obbligazione non è un giorno lavorativo (come definito di seguito), il creditore non avrà diritto a ricevere alcun pagamento fino al giorno successivo che sia un giorno lavorativo e non avrà diritto a ricevere ulteriori interessi o altri pagamenti in relazione a tale ritardo (il periodo di interesse non sarà adeguato di conseguenza).
- (5) Il **giorno lavorativo** indica un giorno di calendario (diverso da sabato o domenica) in cui il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2 o il sistema che gli succederà ("**TARGET**") è aperto.
- (6) **Riferimenti al capitale e agli interessi.** I riferimenti al "capitale" delle obbligazioni contenuti nelle Condizioni del prestito obbligazionario includono, a seconda dei casi, i seguenti importi: l'importo di rimborso delle obbligazioni (come specificato nel § 5 (1)); inoltre premi e altri importi pagabili sulle o in relazione alle obbligazioni (diversi dagli interessi). I riferimenti agli "interessi" sulle obbligazioni contenuti nelle presenti Condizioni del prestito obbligazionario includono, nella misura in cui sono applicabili, qualsiasi importo aggiuntivo (come definito al § 7 (1)) pagabile ai sensi del § 7 (1).

§ 5 RIMBORSO

- (1) **Rimborso alla data di scadenza.** Se non precedentemente rimborsate in tutto o in parte o riacquistate e annullate, le obbligazioni saranno rimborsate al loro prezzo di rimborso il 31 marzo 2027 (la "**data di scadenza**"). Il "**prezzo di rimborso**" in relazione a ogni obbligazione corrisponde al prodotto del corso di rimborso e del taglio prestabilito. Il "**corso di rimborso**" corrisponde al **100,00%**.
- (2) **Nessun rimborso anticipato a discrezione dell'emittente.** L'emittente non è autorizzato a richiamare le obbligazioni prima della loro scadenza e a rimborsarle anticipatamente.
- (3) **Nessun rimborso anticipato a discrezione del creditore.** I creditori non hanno il diritto di chiedere il rimborso anticipato delle obbligazioni.
- (4) **Rimborso anticipato per motivi fiscali.**
- (a) Se, dopo il 31 gennaio 2024, nella Repubblica Federale di Germania viene promulgata o attuata una disposizione di legge di qualsiasi tipo o cambia la sua applicazione o interpretazione ufficiale e quindi sono dovute imposte, tasse o altri oneri mediante ritenuta o detrazione alla fonte, se i pagamenti del capitale o degli interessi ai sensi di queste obbligazioni sono effettuati dall'emittente e l'emittente è obbligato a pagare gli importi aggiuntivi ai sensi del § 7 (1) delle Condizioni del prestito obbligazionario, l'emittente potrà estinguere le obbligazioni in toto, ma non in parte, mediante lettera raccomandata all'agente pagatore con un preavviso di almeno 30

giorni, rimborsando le obbligazioni prima della scadenza al rispettivo importo di rimborso più gli interessi maturati; l'estinzione diventa effettiva al momento della ricezione della stessa da parte dell'agente pagatore, a condizione che essa sia pubblicata in conformità al § 11 delle Condizioni del prestito obbligazionario. L'estinzione è irrevocabile, deve includere la data di rimborso prestabilita e una dichiarazione sintetica delle circostanze su cui l'emittente basa la sua richiesta di rimborso.

- (b) L'estinzione prima della scadenza non può avvenire più di tre mesi prima della data di entrata in vigore della rispettiva modifica delle disposizioni di legge o della loro applicazione o interpretazione modificata.

§ 6 AGENTE PAGATORE

- (1) **Incarico.** L'agente pagatore inizialmente nominato per l'obbligazione è Quirin Privatbank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin.
- (2) **Cambio di incarico o destituzione.** L'emittente si riserva il diritto di modificare o revocare la nomina dell'agente pagatore in qualsiasi momento e di nominare altri o ulteriori agenti pagatori. L'emittente informerà i creditori di qualsiasi modifica, destituzione, nomina o altro cambiamento non appena possibile dopo l'entrata in vigore di tale modifica.
- (3) **Agente dell'emittente.** L'agente pagatore agisce esclusivamente come agente dell'emittente e non assume alcun obbligo nei confronti dei creditori; non si instaura alcun rapporto contrattuale o fiduciario tra esso e i titolari.
- (4) **I pagamenti degli interessi e dei rimborsi** sono accreditati agli obbligazionisti dalla banca depositaria da loro incaricata.
- (5) **L'emittente** si impegna a mantenere un agente pagatore per le obbligazioni, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, per l'intera durata delle obbligazioni parziali fino al loro completo rimborso.
- (6) **Natura vincolante delle clausole.** Tutte le attestazioni, gli avvisi, i pareri, le determinazioni, i calcoli, le quotazioni e le decisioni prese, fornite, adottate o ottenute dal soggetto incaricato dei pagamenti ai fini delle presenti Condizioni del prestito obbligazionario saranno (in assenza di dolo, malafede o errore manifesto) vincolanti per l'emittente e i creditori e, salvo quanto sopra, l'agente pagatore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'emittente o dei creditori in relazione all'esercizio o al mancato esercizio dei propri diritti e doveri e della propria discrezionalità ai sensi di tali disposizioni.

§ 7 IMPOSTE

- (1) **Gross-up.** Tutti i pagamenti del capitale e degli interessi relativi alle obbligazioni da parte dell'emittente o per suo conto saranno effettuati in esenzione e senza trattenute o deduzioni per imposte, tasse, valutazioni o oneri pubblici di qualsiasi natura (le "tasse") imposti, prelevati, riscossi, trattenuti o valutati da o all'interno della Repubblica Federale di Germania da qualsiasi autorità fiscale, a meno che tale trattenuta o deduzione non sia richiesta dalla legge.
- (2) **Se l'emittente** è tenuto per legge a effettuare una ritenuta o una deduzione dai pagamenti degli interessi relativi alle obbligazioni, l'emittente pagherà al creditore gli importi aggiuntivi (gli "importi aggiuntivi") necessari per riportare il creditore alla stessa posizione in cui si troverebbe se avesse ricevuto gli importi senza ritenuta o deduzione, salvo che tali importi aggiuntivi non siano pagabili in relazione a un'obbligazione:
 - (a) pagabili a un creditore o a un terzo per conto del creditore che è obbligato a pagare tali imposte in relazione a un titolo di credito in virtù di un legame con la Repubblica Federale di Germania diverso da quello della semplice proprietà di un titolo di credito; oppure

- (b) in relazione alle imposte che devono essere trattenute o dedotte ai sensi di (i) una direttiva o un regolamento dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio o (ii) una convenzione, un accordo o un'intesa internazionale in materia di tassazione di cui il Paese di residenza fiscale dell'emittente o l'Unione Europea è parte o (iii) una disposizione che attua, si conforma o è stata introdotta per conformarsi a tale direttiva, regolamento, convenzione o intesa; oppure
- (c) in relazione alle imposte dovute da persone che agiscano in qualità di banca depositaria o agente di riscossione per conto di un titolare o comunque in modo tale da non costituire una ritenuta o una deduzione da parte dell'emittente sui pagamenti di interessi da esso effettuati.

§ 8 PRESCRIZIONE

Il termine di presentazione previsto dal § 801 (1) frase 1 BGB è ridotto a dieci anni per le obbligazioni. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento derivanti dalle obbligazioni presentate per il pagamento entro il periodo di presentazione è di due anni dalla fine del periodo di presentazione.

§ 9 MANCATO PAGAMENTO E INSOLVENZA

- (1) **Mancato pagamento.** Ogni obbligazionista ha il diritto di estinguere le proprie obbligazioni per giusta causa (estinzione straordinaria) e di chiedere il rimborso immediato dell'importo nominale insieme agli interessi maturati fino alla data del rimborso. Tale giusta causa sussiste in particolare se
 - (a) si verifichi un inadempimento nel pagamento degli interessi o del capitale in relazione alle obbligazioni per un periodo di quindici (15) giorni di calendario (nel caso degli interessi) o di sette (7) giorni di calendario (nel caso del capitale) a partire dalla (e compresa la) relativa data di pagamento degli interessi o data di scadenza; oppure
 - (b) l'emittente non adempia regolarmente ad altri obblighi o patti sostanziali ai sensi delle presenti Condizioni e tale inadempienza si protragga per oltre 14 giorni dal momento in cui l'agente pagatore (come di seguito definito) ne abbia ricevuto comunicazione da un titolare di obbligazioni e abbia inoltrato tale comunicazione all'emittente; oppure
 - (c) l'emittente sospende i pagamenti o annuncia pubblicamente la sua insolvenza o il suo sovraindebitamento o propone ai suoi creditori una accordo generale per saldare i suoi debiti o un tribunale apre una procedura di insolvenza contro i beni dell'emittente o un'istanza di insolvenza viene respinta per mancanza di beni per coprire i costi.
 - (d) Il diritto di estinzione decade se il motivo è stato eliminato prima dell'effettivo esercizio del diritto di estinzione.
- (2) **Insolvenza.** I creditori hanno il diritto, nel caso in cui venga avviata una procedura di insolvenza nei confronti del patrimonio dell'emittente, di presentare un'istanza a tale tribunale chiedendo il pagamento di tutte le quote di capitale dovute in base alle obbligazioni, insieme agli interessi maturati e ad eventuali importi aggiuntivi.

§ 10 EMISSIONE DI ULTERIORI OBBLIGAZIONI, RIACQUISTO E ANNULLAMENTO

- (1) **Emissione di ulteriori obbligazioni.** L'emittente è autorizzato a emettere ulteriori obbligazioni in qualsiasi momento senza il consenso dei creditori.
- (2) **Riacquisti.** L'emittente è autorizzato a riacquistare le obbligazioni in qualsiasi momento sul mercato o comunque a qualsiasi prezzo. Le obbligazioni acquistate dall'emittente possono, a discrezione

dell'emittente, essere detenute dall'emittente, rivendute o presentate all'agente pagatore per l'annullamento.

- (3) **Annullamento.** Tutte le obbligazioni interamente rimborsate devono essere annullate immediatamente e non possono essere rimesse o rivendute.

§ 11 COMUNICAZIONI

- (1) **Comunicazioni.** Tutte le comunicazioni fattuali relative alle obbligazioni devono essere pubblicate sul sito internet dell'emittente ("<https://www.fi-investments.com>"). Ciascuna di queste comunicazioni fattuali si considera trasmessa il quinto giorno di calendario successivo al giorno di calendario della pubblicazione (o, in caso di più pubblicazioni, il quinto giorno di calendario successivo al giorno di calendario della prima pubblicazione). Eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal diritto borsistico rimangono inalterati se le obbligazioni sono quotate in una borsa valori. Le comunicazioni di rilevanza legale vengono inviate ai creditori tramite l'organizzazione di custodia. In alternativa, l'emittente è autorizzato a inviare in qualsiasi momento comunicazioni direttamente ai creditori a lui noti.
- (2) **Comunicazioni al sistema di compensazione.** Nella misura in cui la pubblicazione di avvisi ai sensi del paragrafo (1) non sia più richiesta dalla legge o dalle regole della borsa valori in cui le obbligazioni sono quotate di volta in volta su iniziativa dell'emittente, quest'ultimo avrà il diritto di sostituire la pubblicazione sui mezzi di comunicazione di cui al paragrafo (1) con la trasmissione delle comunicazioni al sistema di compensazione per l'inoltro da parte di quest'ultimo ai creditori. Tale comunicazione notifica si considera inoltrata ai creditori il settimo giorno di calendario successivo a quello della trasmissione al sistema di compensazione.
- (3) **Forma delle comunicazioni effettuate dai creditori.** Le comunicazioni dei creditori all'emittente relative alle obbligazioni si considerano validamente effettuate se inviate all'emittente in forma testuale (ad esempio per iscritto) in lingua tedesca o inglese. Il creditore deve fornire prove soddisfacenti all'emittente delle obbligazioni da lui detenute. Tale prova può assumere la forma di (i) una conferma da parte del sistema di compensazione o della banca depositaria presso cui il titolare detiene un conto titoli per le obbligazioni che il creditore è un titolare delle obbligazioni in questione al momento della comunicazione o (ii) in qualsiasi altro modo appropriato. "**Banca depositaria**" indica la banca o altro istituto finanziario riconosciuto che sia autorizzato a svolgere l'attività di custodia titoli e presso il quale il creditore detiene un deposito titoli per le obbligazioni, compreso il sistema di compensazione.

§ 12 IPO

Può essere presentata una richiesta di ammissione delle obbligazioni alla quotazione o all'inclusione in una borsa valori.

§ 13 LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, RIVENDICAZIONE GIUDIZIARIA, NULLITÀ PARZIALE

- (1) **Diritto applicabile.** Le obbligazioni e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o connesse alle obbligazioni saranno disciplinate e interpretate in conformità alla legge tedesca, escludendo le norme di conflitto di legge nella misura in cui esse comportino l'applicazione di una legge straniera.
- (2) **Foro competente.** Il tribunale competente è esclusivamente il tribunale in Germania avente competenza per materia e locale ed è competente per le controversie derivanti da o in relazione alle obbligazioni (comprese le controversie in relazione a obbligazioni extracontrattuali derivanti da o in relazione alle obbligazioni) nella misura consentita dalle leggi obbligatorie applicabili in materia di

protezione dei consumatori.

- (3) **Rivendicazione giudiziaria.** Ciascun creditore di obbligazioni avrà il diritto di tutelare o far valere i propri diritti derivanti dalle obbligazioni per proprio conto in qualsiasi controversia contro l'emittente o in qualsiasi controversia in cui il creditore di obbligazioni e l'emittente siano parti sulla base di quanto segue: (i) fornisce un certificato della banca depositaria presso la quale mantiene un conto titoli per le obbligazioni che (a) contiene il nome e l'indirizzo completo del creditore, (b) designa l'importo nominale aggregato delle obbligazioni detenute nel conto titoli alla data di tale certificato e (c) conferma, che il depositario ha rilasciato una dichiarazione scritta al Sistema di compensazione contenente le informazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b), e (ii) fornisce un estratto del registro elettronico certificato da un rappresentante autorizzato del deposito centrale di titoli, del Sistema di compensazione o del depositario del Sistema di compensazione in relazione al certificato globale che rappresenta le relative obbligazioni. Fermo restando quanto sopra, ciascun creditore può anche tutelare o far valere i propri diritti derivanti dalle obbligazioni in qualsiasi altro modo consentito dalla legge del Paese in cui sorge la controversia.
- (4) **Si applica la Sezione 2** del Debenture Bond Act.
- (5) **Qualora singole disposizioni** delle presenti Condizioni del prestito obbligazionario siano o diventino legalmente invalide in tutto o in parte, le restanti disposizioni delle presenti Condizioni rimarranno in vigore. Le disposizioni inefficaci saranno sostituite, in conformità al significato e allo scopo delle presenti Condizioni, da disposizioni efficaci che si avvicinino il più possibile agli effetti economici delle disposizioni inefficaci.

§ 14 **LINGUA**

Le presenti Condizioni del prestito obbligazionario sono redatte in tedesco. Il testo tedesco è vincolante e autorevole; le versioni in altre lingue sono traduzioni non vincolanti.

© FI Emissions GmbH, febbraio 2024